

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to Testini Mauro



**IL SEGRETARIO**  
F.to Caforio Dr. Onofrio

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

N. \_\_\_\_\_ Reg. pubbl.

Il sottoscritto Funzionario incaricato, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).



Dalla residenza comunale, 17 GIU. 2019

**Il Funzionario incaricato**  
F.to il Funzionario incaricato

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on-line nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 17 GIU. 2019 al 4 LUG. 2019
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla residenza comunale, 17 GIU. 2019



**Il Segretario Comunale**  
F.to Caforio Dr. Onofrio

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER L'USO AMMINISTRATIVO**

Addì, 17 GIU. 2019



**Il Funzionario incaricato**  
IL FUNZIONARIO INCARICATO  
(Rossini Paola)  
*Rossini Paola*



**COMUNE DI VIONE**

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice Ente **10453**

Deliberazione n. **07/20**

**COPIA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza di PRIMA CONVOCAZIONE – SEDUTA IN MODALITA' TELEMATICA

OGGETTO: **ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DI CUI ALL'ART. 1 DEL D.LGS. 28 SETTEMBRE 1998 N. 360 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L'ANNO 2020.**

L'anno duemilaventi, addì **VENTINOVE** del mese di **MAGGIO** alle ore 18:30 in videoconferenza previa attivazione del canale elettronico Skype e con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dall'art. 73, comma 1, del D.L. nr. 18/2020 e delle disposizioni urgenti approvate con Decreto Sindacale n. 116 del 25.03.2020, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano tutti collegati dal proprio domicilio

Componenti del Consiglio Comunale	Presenti	Assenti
- TESTINI MAURO – Sindaco	X	
- TOMASI STEFANO - Vice Sindaco	X	
- STERLI LUIGI	X	
- TADDEI DAVIDE	X	
- PEDROTTI MARIA	X	
- RIVA ANDREA	X	
- BONAVETTI STEFANIA	X	
- CATTANEO ENRICO	X	
- FERRARI ENRICO	X	
- RIVA SERENA	X	
- TOGNI ILARIA	X	
<b>TOTALI</b>	<b>11</b>	<b>0</b>

Assiste all'adunanza il Segretario comunale **Caforio Dr. Onofrio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Testini Mauro, Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 2 dell'ordine del giorno.

## DELIBERAZIONE DI C.C. N. 07 DEL 29 MAGGIO 2020

OGGETTO: **ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DI CUI ALL'ART. 1 DEL D.LGS. 28 SETTEMBRE 1998 N. 360 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L'ANNO 2020.**

Il Sindaco introduce l'argomento illustrando la misura dell'imposta e le soglie di esenzione, ribadendo che si tratta della conferma delle aliquote e delle esenzioni vigenti anche nel 2019.

Dopo l'introduzione del Sindaco si apre il dibattito, nel quale intervengono:

- Riva Serena, la quale chiede le motivazioni che dal 2015 hanno portato l'Amministrazione a deliberare un'aliquota più alta rispetto agli altri Comuni dell'Alta Valle;
- il Sindaco, il quale precisa che l'introduzione dell'addizionale Irpef a partire dall'esercizio finanziario 2015 si era resa necessaria per assicurare l'equilibrio della parte corrente del bilancio, in modo da non gravare eccessivamente sia sui proprietari di case sia sui percettori di redditi minimi. Precisa infine che per agevolare questi ultimi è stata stabilita una soglia di esenzione di 12.000, euro.

Successivamente, chiuso il dibattito,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che il D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 come successivamente modificato - in particolare con l'art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) - ha istituito, a decorrere dal 1° Gennaio 1999, l'Addizionale Provinciale e Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF)", conferendo ai Comuni la potestà di deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'Addizionale da applicare a partire dall'anno successivo;

**RILEVATO** che la citata Legge n. 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007) prevede la possibilità di innalzare l'aliquota dell' "Addizionale Comunale all'IRPEF" fino a 0,8 punti percentuali, e che i Comuni possono disporre di tale potere con Regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 entro i termini di approvazione del Bilancio di previsione;

#### VISTI:

- il D.Lgs. 28.09.1998 n. 360, come modificato dall'art. 1, comma 142 lett. a), della L. 296/2006;
- i commi da 142 a 144 della L. 27.12.2006 n. 296;
- l'articolo 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011 convertito con modificazioni nella Legge n. 148/2011;

**PRESO ATTO** che, per assicurare il finanziamento della spesa comunale e l'equilibrio di Bilancio, così da garantire la necessaria copertura del fabbisogno per il mantenimento dei servizi molteplici che il Comune normalmente fornisce (soprattutto in ambito socio-assistenziale, scolastico, tutela del territorio ed ambiente):

- a partire dall'anno 2015 in questo Comune è stata istituita l' "Addizionale Comunale all'IRPEF" mediante delibera consiliare n. 03 del 11.04.2015, con la quale veniva contestualmente adottato il Regolamento comunale per disciplinarla e veniva stabilita l'aliquota unica 2015 nella misura pari allo 0,75% (zerovirgolasettantacinque per cento) con una esenzione totale per i redditi imponibili annui lordi ai fini dell'addizionale IRPEF non superiori ad € 12.000,00;
- detto Regolamento comunale è stato parzialmente modificato con delibera consiliare n. 06 del 02.04.2016, la quale ha d'altro canto riconfermato aliquota ed esenzione nelle misure e nei termini sopra specificati anche per l'anno 2016; il Regolamento è tutt'ora valido nel testo aggiornato con tale modifica;
- la delibera consiliare n. 03 del 16.03.2019 aveva a sua volta riconfermato per l'anno 2019 aliquota e soglia di esenzione nelle misure e nei termini validi nel precedente anno 2018 (nonché nel 2017, 2016 e 2015, come da relative delibere consiliari di riconferma, rispettivamente, nn. 03/2018, 03/2017 e 06/2016 rispetto alla citata delibera consiliare n. 03/2015);

**CONSIDERATO** parimenti che anche per corrente anno 2020, al fine di assicurare il finanziamento della spesa comunale e l'equilibrio di Bilancio, si rende certamente opportuno il mantenimento in vigore dell' "Addizionale Comunale all'IRPEF" in argomento ad aliquota non inferiore né diversa rispetto a quella in vigore negli scorsi anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 come sopra specificata;

**RITENUTO** quindi, per le motivazioni espresse al punto precedente, dover **riconfermare** per il presente anno 2020 l'aliquota dell' "Addizionale Comunale all'IRPEF" già in vigore nel 2019, nonché nel 2018-2017-2016-2015, nella misura dello **0,75% (zerovirgolasettantacinque per cento)** - conseguendo un gettito presunto per il 2020 pari ad € 50.000,00 - confermando altresì l'esenzione totale per i redditi imponibili annui lordi ai fini dell'addizionale IRPEF non superiori ad € 12.000,00 (e quindi comunque sempre a vantaggio dei contribuenti con fasce reddituali basse);

**DATO ATTO** che, non disponendo una variazione ma bensì una mera riconferma di aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF rispetto a quella dell'anno precedente, non si ritiene opportuna alcuna modifica del relativo Regolamento comunale vigente, ai sensi della Nota 938 del 12.03.2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le politiche fiscali;

#### CONSIDERATO:

- che in base all'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) le aliquote relative ai tributi locali devono essere deliberati entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione, poiché stabilisce che: gli Enti Locali possono deliberare le tariffe ed aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali entro i termini previsti per l'approvazione del Bilancio di Previsione; qualora le tariffe ed aliquote in argomento vengano stabilite entro i suddetti termini ma oltre il 1° gennaio dell'anno di riferimento, hanno comunque efficacia a partire da tale data; in caso di mancata approvazione di tali tariffe ed aliquote nei termini indicati, si intendono prorogate quelle in vigore nell'anno precedente;
- che l'art. 151, co.1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in generale fissa la scadenza per l'approvazione del Bilancio di previsione al 31 Dicembre di ogni anno per l'esercizio successivo;
- che il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (Decreto "Cura Italia") come convertito (con modificazioni) nella Legge 24 aprile 2020 n. 27 ha differito al 31 Luglio 2020 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 degli Enti locali quali i Comuni (termine che era già stato differito prima al 31 Marzo 2020 e poi al 30 Aprile 2020 con Decreti del Ministro dell'Interno, rispettivamente, del 13.12.2019 e del 28.02.2020), da intendersi quindi come data di riferimento anche per le delibere inerenti le tariffe e le aliquote tributarie in generale (salvo diverse ed espresse disposizioni), che pertanto, se approvate entro tale termine, trovano efficacia e validità a partire dal 1° Gennaio 2020;

#### RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 142, della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e la Nota n. 938 del 12.03.2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le politiche fiscali;
  - l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., e s.m.i.;
- in ordine alla competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente atto;

**RICHIAMATO** infine tutto quanto disposto in materia di entrate proprie del Comune, sia patrimoniali che tributarie, con il vigente "Regolamento per la disciplina generale delle entrate", adottato con deliberazione consiliare n. 12 del 16.03.2007 in accordo con i principi della normativa statale;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal Responsabile del relativo Servizio ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - come modificato dal D.L. 174/2012, e dell'art. 153 - 5° comma - del D. Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dal D.L. 174/2012;

**CON VOTI** favorevoli 8 (maggioranza), contrari 3 (minoranza), astenuti nessuno, resi nei modi di Legge;

### DELIBERA

1. **DI STABILIRE** per l'anno 2020 l'ALIQUOTA dell' "Addizionale comunale IRPEF" nella misura dello **0,75% (zerovirgolasettantacinque per cento)**, con *esenzione* dall'applicazione dell'Addizionale per tutti i contribuenti che abbiano un reddito imponibile lordo annuo ai fini Irpef inferiore od uguale ad Euro 12.000,00 - **riconfermando** quindi l'entità di aliquota ed esenzione già in vigore nello scorso anno 2019 nonché nei precedenti 2018, 2017, 2016 e 2015;
2. **DI DARE** atto che le suddette aliquota ed esenzione nelle misure e nei termini sopra specificati trovano applicazione a decorrere dal 1° Gennaio 2020 e sono pertanto efficaci a partire da tale data;
3. **DI PUBBLICARE** la presente delibera sul proprio sito web istituzionale, nella sezione dedicata;
4. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista per l'approvazione del Bilancio di previsione, secondo la procedura telematica indicata dal Ministero stesso, nonché a norma dall'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 come convertito in L. 214/2011 e s.m.i.;
5. **DI DARE ATTO** che sul presente atto deliberativo il Responsabile del relativo Servizio ha rilasciato il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012, e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dal D.L. n. 174/2012;
6. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D. Lgs. n. 267/2000, con voti favorevoli 8 (maggioranza), contrari 3 (minoranza), astenuti nessuno, resi nei modi di Legge;

#### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

La sottoscritta Angela Chiappini, Responsabile del Servizio Economico e Finanziario, appone il visto di regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. n. 49 - 1° co. (come modificato dal D.L. 174/2012), n. 153 - 5° co.- e n. 147-bis (come introdotto dal D.L. 174/2012) del D.Lgs. n. 267/2000.

Vione, 29.05.2020



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
F.to Angela Chiappini